

DELIBERAZIONE N° XI / 5621

Seduta del 30/11/2021

Presidente ATTILIO FONTANA

Assessori regionali LETIZIA MORATTI Vice Presidente

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI FABRIZIO SALA MASSIMO SERTORI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Mattinzoli

Oggetto

PROGRAMMI INTEGRATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (DELIBERA CIPE 127/2017): APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E DEL CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI E DEGLI IMPATTI DEI PROGRAMMI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giuseppe Di Raimondo Metallo

La Dirigente Immacolata Vanacore

L'atto si compone di 22 pagine di cui 15 pagine di allegati parte integrante



VISTI:

- la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 127 "Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, "Norme per l'edilizia residenziale", che definisce gli indirizzi programmatici e quantifica le risorse da destinare all'attuazione di programmi integrati di edilizia residenziale sociale in 250.000.000,00 €, rinviando a successivi provvedimenti ministeriali il riparto ed il successivo trasferimento delle risorse alle regioni;
- la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 55 "Modifica integrativa della sopracitata delibera n. 127/2017" che:
 - include tra i soggetti proponenti delle proposte di intervento dei programmi di edilizia residenziale sociale, anche gli istituti delle case popolari comunque denominati;
 - stabilisce che le regioni, assegnatarie di risorse superiori ai 10 Mln €, possono individuare più di due proposte di intervento il cui contributo statale non deve essere inferiore a 5 Mln € per ciascuna proposta;
 - informa che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, saranno definite le procedure, i tempi di realizzazione degli interventi e le modalità di erogazione del finanziamento statale, nonché il monitoraggio del programma;
- il D.M. 4 luglio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2019, con il quale è stata approvata, ai sensi del punto 4.1 della delibera CIPE n. 127/2017, la ripartizione delle risorse pari a 250.000.000,00 €, tra le regioni e le province autonome che, in particolare, destina 47.744.728,75 € a Regione Lombardia;
- la d.g.r n. XI/2528 del 26 novembre 2019 di approvazione dei criteri per la definizione della manifestazione di interesse finalizzata alla selezione dei Soggetti attuatori (comuni e Aler) di Programmi integrati di edilizia residenziale sociale, ai sensi della Delibera CIPE n. 127/2017;
- il d.d.s. n. 17732 del 4 dicembre 2019 di approvazione dell'invito alla manifestazione di interesse finalizzata alla selezione dei Soggetti attuatori di Programmi integrati di edilizia residenziale sociale (delibera CIPE n. 127/2017), ai sensi della d.g.r. n. XI/2528 del 26 novembre 2019;
- il d.d.u.o. n. 5141 del 30 aprile 2020 di approvazione della graduatoria delle proposte progettuali ammesse a finanziamento a valere sulla sopracitata



manifestazione di interesse e dell'elenco dei Soggetti attuatori finanziabili e dei relativi importi;

- il Decreto interministeriale n. 193 del 3 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 159 del 5 luglio 2021, di approvazione delle modalità attuative, di monitoraggio dei Programmi e dell'elenco dei Soggetti ammessi a finanziamento;
- la d.g.r n. XI/5126 del 2 agosto 2021 di approvazione dei criteri e modalità di trasferimento delle risorse ai Soggetti attuatori per l'attuazione dei Programmi integrati di edilizia residenziale sociale, ai sensi della delibera CIPE n. 127/2017;

VISTI, altresì:

- il D.M. 5 agosto 1994: "Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata";
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, che conferma la riqualificazione, il recupero e la rigenerazione del patrimonio abitativo pubblico, come la priorità tra le scelte d'investimento regionali, specificando nel contempo, che di tali risorse beneficeranno sia le aree ad alta tensione abitativa, che i restanti territori lombardi che non rientrano nelle zone di alta tensione, ma dove è presente un significativo patrimonio immobiliare pubblico di proprietà di ALER e comuni;
- la l.r. 8 luglio 2016 n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi", ed in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. d), che individua tra le funzioni di competenza della Regione la realizzazione di piani e programmi d'intervento a carattere regionale finalizzati ad incrementare l'offerta abitativa pubblica e sociale, la rigenerazione urbana e le misure per contrastare l'emergenza abitativa;

CONSIDERATO che il sopracitato Decreto interministeriale n. 193/2021 prevede che:

 ciascun Progetto definitivo è condiviso dalla Regione per la verifica della coerenza con la programmazione dell'edilizia residenziale sociale, attraverso un accordo di programma, protocollo di intesa o altro atto ritenuto congruo, corredato dagli atti necessari alla sua celere realizzazione, della indicazione delle rispettive fasi attuative e dai tempi di collaudo, e dall'indicazione delle modalità con le quali ciascun intervento assolve le



prescrizioni di cui ai commi da 1) a 9) del punto 2.1 lettera a) della delibera CIPE n. 127/2017;

- per le determinazioni relative ai costi di intervento e ai canoni si fa riferimento alla normativa regionale vigente in ciascuna regione con specifico riguardo ai massimali di costo dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata;
- le regioni vigilano sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun intervento approvato, ivi compreso il rispetto delle previsioni di spesa e che le stesse, insieme a ciascun Soggetto attuatore, si impegnano a adempiere alla reportistica di monitoraggio nonché alla reportistica specialistica finalizzate a valutare la corretta attuazione dei Programmi integrati;

RITENUTO, pertanto, necessario definire lo schema di Convenzione che regola l'attuazione dei Programmi integrati di edilizia residenziale sociale, gli impegni delle parti nonché la determinazione dei limiti massimi di costo convenzionale per gli interventi da applicare ai Programmi;

CONSIDERATO, inoltre, opportuno, definire un Cruscotto di monitoraggio in grado di evitare la disgregazione dei Programmi, garantire la qualità multidimensionale e il carattere integrato degli interventi, il rispetto delle tempistiche di attuazione, attraverso la determinazione, per ciascuno dei 9 indirizzi programmatici della delibera CIPE n. 127/2017, di:

- parametri di conformità per il controllo di conformità nell'evoluzione dei Programmi rispetto a quanto dichiarato in fase di progetto, e di indicatori di conformità che controllano l'evolversi degli interventi da un punto di vista dimensionale a diverse soglie temporali di rilevazione (TO, Tx_{1,2, finale});
- parametri di impatto per la misurazione dell'impatto positivo generato nel tempo dal Programma sul comparto di progetto e nel contesto urbano, attraverso l'attivazione di processi virtuosi anche in altre aree del quartiere, e di indicatori di impatto che misurano le variazioni generate dagli interventi nel tempo (TO, Tx_{1,2, finale});

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale di determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata e suoi aggiornamenti:

 d.g.r n. V/60380 del 29 novembre 1994: "Programma quadriennale di edilizia residenziale pubblica ai sensi delle leggi n. 179/92, n. 493/93 e della d.c.r. n. V/1136 del 20 settembre 1994, approvazione modalità per la presentazione



dei programmi di intervento e dell'allegato 3) contenente i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al D.M. 05 agosto 1994":

- d.g.r n. VI/37691 del 24 luglio 1998: "Aggiornamento a seguito variazione indici ISTAT dei limiti massimi di costo di cui al D.M. 05 agosto 1994 Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata;
- d.g.r n. VII/13177 del 30 maggio 2003: "Aggiornamento all'anno 2003, dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata di cui al D.M. 05 agosto 1994 modifica della d.g.r. n. VI/37691 del 24 luglio 1998";

RICHIAMATI, altresì, gli aggiornamenti dell'ISTAT comunicati annualmente dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, per gli anni dal giugno 2002 al giugno 2021, da cui è possibile rilevare un incremento complessivo pari a + 64,45%, da applicarsi sull'ultimo provvedimento assunto da Regione Lombardia, ovvero quale aggiornamento alla sopracitata d.g.r. n. VII/13177 del 30 maggio 2003;

DATO ATTO che i limiti massimi di costo convenzionale, quantificati da regione Lombardia per la realizzazione di interventi finalizzati a servizi abitativi pubblici (SAP) e a servizi abitativi sociale (SAS), declinati in interventi di nuova costruzione, recupero edilizio e manutenzione straordinaria, rappresentano i limiti massimi di finanziamento per i Programmi integrati oggetto di intervento;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare:

- lo schema di Convenzione, di cui all'Allegato 1 parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, che determina le modalità di calcolo del finanziamento, i limiti massimi di costo convenzionale, le categorie di intervento ammissibili, nonché gli ulteriori elementi necessari per la definizione dei Progetti definitivi;
- il Cruscotto di monitoraggio, di cui all'Allegato 2 parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la d.g.r n. XI/5126 del 2 agosto 2021 di approvazione dei criteri e modalità di trasferimento delle risorse ai Soggetti attuatori per l'attuazione dei Programmi integrati di edilizia residenziale sociale, ai sensi della delibera CIPE n. 127/2017 e, in particolare, l'Allegato A che stabilisce al punto 5: "entro maggio



2022, sottoscrizione tra regione Lombardia e i Soggetti attuatori, delle Convenzioni per l'attuazione dei Programmi integrati";

RITENUTO, necessario modificare il sopracitato termine al 31 dicembre 2022, al fine di poter acquisire nella Convenzione i progetti definitivi trasmessi dai Soggetti attuatori, fermi restando tutti i restanti termini fissati nell'allegato A della sopracitata d.g.r. 5126/2021, a pena di decadenza del finanziamento;

VISTE:

- la Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle decisioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG);
- la l.r. 30 marzo 2016, n. 8 "Legge Europea regionale 2016", e in particolare l'art. 6 "Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi";
- la d.g.r. 19 dicembre 2016 n. 6002 "Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 "Legge Europea regionale 2016", art. 6 "Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi";

RITENUTO che restano fermi gli adempimenti da porre in attuazione della sopra citata d.g.r. del 19 dicembre 2016 n. 6002 in relazione, alla verifica di eventuale sovra compensazione da parte della Direzione Generale Casa e Housing sociale e da parte dei relativi beneficiari, in applicazione della Decisione della Commissione Europea n. 2012/UE del 20 dicembre 2011 relativa alla gestione di servizi di interesse economico generale;

DATO ATTO che, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", in base all'art. 8, l'Autorità Responsabile ha provveduto alla registrazione del regime d'aiuti (codice CAR 19115);

PRESO ATTO che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è



avvenuta in sede di approvazione della d.g.r. n. XI-5126/2021;

VISTA la I.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che si intendono integralmente riportate di:

- approvare lo schema di Convenzione, di cui all'Allegato 1 parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, che determina le modalità di calcolo del finanziamento, i limiti massimi di costo convenzionale, le categorie di intervento ammissibili, nonché gli ulteriori elementi necessari per la definizione dei Progetti definitivi;
- 2. approvare il Cruscotto di monitoraggio, di cui all'Allegato 2 parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. approvare la modifica del termine, di cui al punto 5. dell'Allegato A della d.g.r. 5126/2021 relativo alla sottoscrizione della Convenzione, fissandolo al 31 dicembre 2022, confermando tutti i restanti termini, a pena la decadenza del finanziamento;
- 4. demandare al Dirigente competente tutti gli atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge